



PIANO DEI CENTRI DI COSTO

REGOLAMENTO

*

(Ver. 1.1 – Anno 2011)

Allegato alla Delibera n. 800 del 14.10.2011

U.O.S. Controllo di Gestione



PIANO DEI CENTRI DI COSTO

REGOLAMENTO

1. Il Centro di Costo (d'ora in avanti identificato come CdC), viene classificato come un insieme di attività omogenee cui sia univocamente correlabile un consumo definito e misurabile di beni e risorse;
2. Il processo attraverso il quale è stato definito il Piano dei centri di Costo (d'ora in poi definito con PCC) si basa sull'aggregazione dei costi di aree omogenee dal punto di vista della natura delle attività;
3. Il PCC non costituisce una mera riproposizione dell'organigramma aziendale, rispetto al quale può discostarsi anche in misura significativa, in quanto il criterio della omogeneità della natura prevale su quello della dipendenza gerarchico funzionale;
4. Il CdC rappresenta un sottoinsieme di un centro di responsabilità caratterizzato dalla possibilità di una univoca attribuzione di funzioni, risorse e attività, nonché da una rilevanza economica ai fini delle strategie gestionali dell'Azienda;
5. L'aggregazione dei diversi Centri di Costo (CdC) secondo i relativi Centri di Responsabilità (CdR) avviene in una seconda fase, propedeutica sostanzialmente all'intero processo di budget, e che anche tale aggregazione, che si consolida nel cosiddetto Piano dei Centri di Responsabilità, avrà carattere mutevole in relazione a quanti e quali saranno ritenuti soggetti della contrattazione / assegnazione del budget aziendale;
6. Il PCC aziendale, stante la finalità di costituire la struttura portante per l'analisi dei costi di gestione, è riferito alla effettiva realtà esistente, analizzata per altro nel suo divenire attraverso un aggiornamento dinamico che segue le modificazioni organizzative strutturali dell'operatività aziendale;
7. Il PCC rappresenta lo strumento indispensabile per le analisi dei costi / ricavi aziendali, sia sul versante della contabilità generale, sia su quello della gestione dei magazzini farmaceutici ed economati, sia su quello della produttività delle singole Unità Organizzative (Dipartimenti, PP.OO., Distretti, UU.OO., etc.);



8. La struttura competente alla gestione del PCC è l'U.O.S. "*Controllo di Gestione*".
Con il termine "*gestione*" è da intendersi la stesura del PCC, la proposta di adozione alla Direzione Generale, l'attuazione di ogni integrazione e modifica successive, il controllo di congruità del PCC con il Sistema Informatico Gestionale, la diffusione del PCC e delle sue relative integrazioni e modifiche;
9. L'U.O.S. "**Controllo di Gestione**" è tenuta a comunicare formalmente l'istituzione dei nuovi CdC alle UU.OO. competenti a diverso grado e livello nella gestione del CdC di nuova istituzione;
10. L'utilizzo del PCC è vincolato all'implementazione progressiva dei diversi moduli costituenti il nuovo sistema informatico – gestionale Aziendale unico;
11. All'atto dell'implementazione del nuovo sistema informatico – gestionale unico **ogni atto deliberativo concernente qualsivoglia imputazione di spesa** dovrà specificare correttamente, e con il massimo grado di precisione, il relativo CdC al quale imputare la spesa in questione.
Non potranno, pertanto, essere adottati dispositivi privi del necessario riferimento al Centro di Costo;
12. All'atto di implementazione del nuovo sistema informatico – gestionale unico ogni procedura di scarico adottata dai **Magazzini Farmaceutici ed Economati** nei confronti di altre UU.OO. dovrà contenere obbligatoriamente il riferimento al CdC apposto nelle relative richieste con apposito timbro consegnato alle UU.OO. richiedenti dal competente Ufficio Controllo di Gestione.
Allo stesso modo le procedure informatiche adottate per le operazioni di scarico dovranno consentire l'adozione della codifica dei CdC;
13. **L'UOC Affari Generali e Risorse Umane**, nell'ambito delle procedure informatiche utilizzate, è tenuta ad adottare la codifica per CdC per ogni dipendente coerentemente con l'Unità Operativa nell'ambito della quale lo stesso è assegnato.
Allo stesso modo l'U.O.C Affari Generali e Risorse Umane curerà la variazione del CdC del singolo dipendente in presenza di eventuali trasferimenti interni.
In caso di personale che operi congiuntamente su più centri di costo, questi saranno utilizzati in proporzione percentuale in base al servizio effettuato dal dipendente nelle diverse unità operative.
14. Le eventuali modifiche integrative al PCC vanno proposte e motivate all'U.O.S. "*Controllo di Gestione*" che è tenuta a verificarne la congruità con le finalità aziendali e, ove la valutazione sia positiva, aggiornare conseguentemente il PCC con specifico provvedimento deliberativo con cadenza annuale.